

# CITTA' DI MANOPPELLO (PE)

(Titolo concesso con DPR del 13 Luglio 2004 - CC n.49/2004)

e-mail: [protocollo@comune.manoppello.pe.it](mailto:protocollo@comune.manoppello.pe.it) pec:

[comunemanoppelloprotocollo@legalmail.it](mailto:comunemanoppelloprotocollo@legalmail.it)

tel. 085 8590003 o 085 9154195

Piazza Cipressi CAP 65024

P. IVA 00947010682

C.F. 81000530683

## Ordinanza Sindacale

N. ~~7~~ <sup>3</sup> DEL 20-09-2024

**DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN VETRO PER LE ATTIVITA' PUBBLICHE E PRIVATE, ANCHE CON LICENZA STRAORDINARIA ALL'ESTERNO DEI PROPRI LOCALI E AI FINI DELLA TUTELA DELLA QUIETE E LA SICUREZZA PUBBLICA/ REGOLAMENTAZIONE DIFFUSIONE SONORA.**

L'anno duemilaventiquattro addì venti del mese di settembre,

### IL SINDACO

- **Premesso che**, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Rocco, Sant'Emidio e San Nicola di Bari del 20, 21 e 22 settembre 2024, si prevede uno straordinario afflusso di residenti e turisti;
- **Considerato che** tale manifestazione produrrà una notevole frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e presenza diffusa di pubblico su strade e piazze dei luoghi di svolgimento dell'evento, con un conseguente presumibile aumento di consumo di bevande;
- **Considerata** la necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo connessi all'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande e alimenti di vetro e lattine di alluminio e, in particolare, l'eventuale lancio dei medesimi ai danni dei cittadini e passanti in genere, nonché i rischi derivanti dalla dispersione a terra di frammenti degli stessi che costituiscono un pericolo, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia dell'area interessata al termine della manifestazione pubblica;
- **Preso atto** di quanto emerso in altre realtà nazionali e locali in occasione di recenti manifestazioni pubbliche e valutata la necessità di adottare provvedimenti al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata;
- **Richiamata** la nota del 7 Giugno 2017 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia, con la quale, tra l'altro, si invitavano le Pubbliche Amministrazioni a valutare l'eventuale adozione di provvedimenti finalizzati a vietare la somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine;

- **Ritenuto** necessario, pertanto, adottare un provvedimento di prevenzione che, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, come stabilito dall'art. 689 C.P., e il divieto di vendita ai minori di 18 anni di cui all'art.14ter della legge n. 125/2001, disponga, dalle ore 20:00 del 21/09/2024 alle ore 02.00 del 22/09/2024 e dalle ore 20:00 del 22/09/2024 alle ore 02:00 del 23/09/2024 il divieto assoluto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro di qualsiasi genere nonché in lattine di alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione in contenitori di carta o plastica, per tutti i pubblici esercizi operanti nel territorio di Manoppello, compresi gli esercizi di vendita tramite distributori automatici c.d. "H24";
- **Ritenuto**, necessario, altresì, estendere tale divieto anche alle attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante, alle attività artigianali di vendita di beni alimentari di produzione propria operanti all'interno del territorio comunale, alle associazioni e ai soggetti privati in qualità di organizzatori di manifestazioni o eventi nel territorio comunale, nonché a chiunque, in qualsiasi forma, compresi gli approvvigionamenti attraverso i distributori automatici, di consumare bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e similari sia per uso personale che con l'intento di distribuirle a titolo gratuito sull'intero territorio comunale;
- **Considerato che:**
  - o la situazione di fatto che, potenzialmente, potrebbe crearsi nell'abitato di Manoppello, comporta la necessità di un intervento immediato da parte di questa P.A. al fine di tutelare l'integrità fisica della popolazione, anche al fine di prevenire situazioni di emergenza e di urgenza che potrebbero verificarsi soprattutto durante la manifestazione;
  - o vi è l'urgenza di provvedere a causa della potenziale situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
  - o l'interesse pubblico, costituito dalla necessità di tutelare l'integrità fisica della popolazione, se non tutelato immediatamente potrebbe essere irrimediabilmente compromesso;
  - o l'intervento disposto con la presente ordinanza si rappresenta come inevitabile, vista l'impossibilità di ricorrere ai mezzi ordinari messi a disposizione dell'ordinamento giuridico;
  - o la presente ordinanza spiega i suoi effetti solo dalle ore 20:00 del 21/09/2024 alle ore 02.00 del giorno 23/09/2024;
  - o la presente ordinanza è caratterizzata dalla proporzionalità dell'intervento disposto, tenendo debitamente in considerazione il sacrificio, anche in via astratta, imposto ad uno o più singoli ed eventualmente contrapposto all'interesse collettivo;
- **Ritenuto**, pertanto, sussistere le pressanti ragioni di pubblico interesse a fondamento dell'emanazione di un provvedimento idoneo ad evitare tutte quelle situazioni che, anche solo potenzialmente, possano costituire un rischio per la sicurezza pubblica e privata;
- **Ritenuto**, altresì, che l'emanazione della presente ordinanza sia in grado di salvaguardare le ridette ragioni di interesse pubblico, garantendo e conciliando, da un canto, la tutela dell'integrità fisica della popolazione e, dall'altro, i diritti economici degli esercenti pubblici che, in ogni caso, sono debitamente salvaguardati;
- **Visto** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in particolare: - l'art. 54, come novellato dal D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito con legge 18/04/2017, n. 48 e, specificatamente i commi

4 e 4 bis, ai sensi dei quali: *“(4) Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. (4- bis). I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accontonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti”*; - l’art. 7 bis, comma 1, ai sensi del quale *“Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”*; - l’art. 7 bis, comma 1 bis, ai sensi del quale *“La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari”*;

- **Preso atto** che sono stati liberalizzati gli orari delle attività commerciali, e di somministrazione di alimenti e bevande, per cui si sono viste accrescere le già complesse problematiche connesse al disturbo della quiete pubblica, in special modo per le predette attività, cagionati dagli avventori che stazionano all’esterno dei suddetti locali;
- **Tenuto conto** che soprattutto nel periodo estivo, è consuetudine promuovere intrattenimenti, prevalentemente musicali e che è sempre più frequente, all’interno e all’esterno delle attività in oggetto, la diffusione della musica con strumentazione amplificata;
- **Considerato** che nel Comune di Manoppello il problema del disturbo della quiete pubblica è lamentato da diversi anni dai cittadini che si trovano, specie nel periodo estivo, a dover subire tale problema in considerazione dell’aumento della popolazione e degli avventori che stazionano per lunghi periodi all’esterno dei locali;
- **Ravvisata** pertanto la necessità di contemperare le esigenze della produzione e la tutela della quiete pubblica e privata, nonché tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall’inquinamento acustico prodotto dalle attività di intrattenimento disciplinando, attraverso la ricerca di un giusto equilibrio, l’orario nel quale è consentita la diffusione della musica all’interno e all’esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, consentendo così il libero esercizio di tale attività e al contempo la tutela della salute pubblica;
- **Visto** il D.P.C.M. 14/11/1999, n. 215 recante il “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
- **Vista** la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
- **Visto** il T.U.L.P.S., approvato con R.D. n° 773 del 18.06.1931, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione;
- **Visti** il D.P.C.M. 1 marzo 1991 come modificato dal D.P.C.M. 14.11.1997;
- **Visto** la Legge n° 241/1990 e ss. mm. ed ii.;

- **Visto** il D.G.R. n. 70/P del 14/11/2011 in applicazione delle norme di cui alla L.R.23/2007;
- **Ritenuto**, quindi, necessario assumere provvedimenti contingibili ed urgenti per tutelare superiori interessi pubblici, così come sopra riportati;
- **Dato atto** che della presente ordinanza, sarà data comunicazione alla Locale Prefettura di Pescara ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss. mm. ed ii.;
- **Visto** l'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, come modificato dall'art. 6 bis della legge 24/07/2008, n.125, di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92; Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Polizia Locale vigenti; Visto l'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
- **Sentito** il parere del responsabile del Servizio di sicurezza e vigilanza del Comune di Manoppello;
- **Informati** il Prefetto, gli Organi di Polizia e la Polizia Locale; Per le motivazioni illustrate in premessa,

#### **ORDINA**

- agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari nonché alle attività di vendita bevande e alimenti mediante distributori automatici c.d. "H24" e alle associazioni e/o soggetti privati in qualità di organizzatori di manifestazioni o eventi autorizzati, operanti all'interno del territorio comunale, il divieto assoluto di vendita per asporto di bevande alcoliche e/o superalcoliche in contenitori di vetro o in lattine, prevedendo in sostituzione la vendita in contenitori di carta o plastica;
- il divieto a chiunque, in qualsiasi forma, compresi gli approvvigionamenti attraverso i distributori automatici, di consumare bevande alcoliche e/o superalcoliche in contenitori di vetro e similari sia per uso personale che con l'intento di distribuirle a titolo gratuito;
- l'efficacia del presente provvedimento è limitata all'intero territorio comunale dalle ore 20:00 del 21/09/2024 alle ore 02:00 del 22/09/2024 e dalle ore 20:00 del 22/09/2024 alle ore 02:00 del giorno 23/09/2024;
- l'attività deve essere svolta con tutte le precauzioni atte a salvaguardare la pubblica sicurezza e l'incolumità degli avventori;
- stabilendo che l'orario di diffusione musicale non si protragga oltre le ore 02:00 come stabilito dalla normativa vigente. Fatto salvo l'obbligo del rigoroso rispetto del livello sonoro in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica;

#### **AVVERTE**

- che le violazioni ai divieti di cui alla presente ordinanza, ove non costituiscano diversa fattispecie di reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con l'applicazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 e con la sanzione accessoria, per le attività economiche, della chiusura immediata per la durata di 24 ore con decorrenza dall'orario di accertamento. L'inosservanza della sanzione accessoria sarà perseguita ai sensi dell'art. 650 c.p. In caso di reiterazione della violazione sarà disposta la sospensione dell'attività economica per un periodo di tre giorni. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento tenuto in violazione dei divieti contenuti nella

presente ordinanza. - che le disposizioni in contrasto con la presente ordinanza sono da considerarsi non applicabili nel periodo di vigenza della stessa.

**DISPONE**

- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line e pubblicazione sul sito internet del Comune di Manoppello.

**TRASMETTE**

- la presente ordinanza, per l'osservanza, alla Prefettura di Pescara, alla Questura di Pescara, alla Stazione Carabinieri di Manoppello ed al Comando della Polizia Locale, e, per quanto di rispettiva competenza

**INFORMA**

- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Manoppello.

Letto e sottoscritto a norma di legge



Il Sindaco  
GIORGIO DE LUCA